

# Il concorso a cattedra 2016

## Innovazioni, prospettive, nodi giuridici

### 2. La tabella titoli

di Max Bruschi

#### Un modello di docente

Il DM 94/2016<sup>1</sup> e la Tabella dei titoli valutabili per il concorso 2016<sup>2</sup> non costituiscono un mero adempimento amministrativo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, ha compiuto precise scelte di innovazione, che ben poco sono state oggetto di dibattito, nonostante siano un esempio di applicazione del principio di discrezionalità e dunque volontà politico-amministrativa.

Scelte, volontà e discrezionalità, beninteso, sono da esercitare nei limiti posti dalla normazione primaria (leggi, decreti legislativi, decreti aventi natura regolamentare, senza dimenticare i principi generali del quadro giuridico comunitario) e dalla giurisprudenza, il cui occhio è attento nello scrutinare simili atti sotto la lente della motivazione e della congruità delle scelte compiute<sup>3</sup>. La predisposizione della Tabella titoli è, peraltro, guidata da poche norme e proprio per questo risulta maggiore il rischio, per il legislatore, di farsi guidare da una ragion politica (sia essa o meno apprezzabile: non è questo il punto) disgiunta dalla ragion giuridica: separazione in casa che spesso è madre delle sconfitte subite dalle amministrazioni pubbliche al cospetto dei tribunali amministrativi e civili. Quali, dunque, le norme guida? L'articolo 400, commi 8 e 9, del Testo Unico delle Leggi sulla scuola<sup>4</sup> stabilisce che «le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché

i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione» e «le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli», mentre al comma 14 è previsto che «nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto»; l'articolo 1, comma 114, lettere a) e b) della L. 107/2015<sup>5</sup> dispone che siano valorizzati, solo per il presente bando, «a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centotanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado».

Riassumendo: ai titoli possono essere attribuiti un massimo di 20 punti su cento; tra i titoli valutabili devono essere valorizzate le abilitazioni «ordinamentali», può essere valutata l'inclusione in una precedente graduatoria di merito e deve essere valutato il servizio prestato sulla specifica classe di concorso (secondaria di

primo e secondo grado) ovvero sullo specifico posto (infanzia e primaria).

1. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi».

2. Decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 105, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria»; Decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado»; Decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 107, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado».

3. Non è infrequente che, nell'ambito di simili tabelle, siano stati compiuti in passato veri e propri atti di «manomissione» e di testarda resistenza a plurimi e univoci orientamenti della giurisprudenza. Vicenda emblematica è costituita dall'attribuzione di un particolare punteggio attribuito alle abilitazioni conseguite attraverso percorsi ordinamentali SSIS rispetto agli altri titoli di abilitazione. Nonostante la precisa volontà del parlamento, la valorizzazione del titolo risulta, negli anni, essere stata pervicacemente vanificata attraverso tentativi di aggiramento più volte censurati dalla magistratura amministrativa. A tutt'oggi, a fronte di sentenze univoche (da ultima, le sentenze Consiglio di Stato Sez. IV n. 2928/2014 e n. 2929/2014 ove, pur stabilendo l'inammissibilità dei ricorsi, la sezione è entrata nel merito) non si è giunti a una correzione in autotutela, *erga omnes*, dei punteggi.

4. Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni.

5. Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni. Per l'analisi del testo e l'impatto sulla legislazione vigente, si rinvia a Max Bruschi (a cura di), *La «buona scuola», Legge 107/2015 commentata e legislazione scolastica a confronto*, Edises, Napoli 2015.

Solo quest'ultimo vincolo rappresenta, a dire la verità, un'innovazione. Tanto il «tetto» di venti punti quanto la valutazione di precedenti concorsi erano già previsti; sulla valorizzazione dei percorsi ordinamentali, non si sa se per quale motivo, si introduce una restrizione rispetto alla normativa previgente, limitando la valutazione di fatto (almeno, al momento) al concorso 2016 e non, come previsto dall'art. 1, comma 6-ter del DL 240/2000, attribuendo un valore permanente al titolo<sup>6</sup>.

Fermi questi vincoli, tutti come si vedrà rispettati, la scelta dei titoli valutabili, ma soprattutto la ponderazione dei punteggi effettuata nella tabella titoli del Concorso 2016, prefigurano un modello di insegnante. E questa rappresenta una scelta non scontata, già in qualche modo compiuta attraverso la tabella titoli del precedente concorso 2012<sup>7</sup> e la tabella di valutazione titoli delle graduatorie di istituto<sup>8</sup>, perché non ci si è limitati, come invece vorrebbe la tradizione, a procedere per semplici aggiunzioni.

### La struttura della tabella

Un semplice raffronto con la Tabella 2012 consente, innanzitutto, di dar conto di una prima innovazione. Al posto di un elenco indistinto, il legislatore ha optato per una netta separazione, all'insegna della comprensibilità<sup>9</sup>, tra i titoli di accesso alle varie procedure, definite alla lettera A della Tabella, a sua volta distinto nei punti A. 1 (punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia o primaria); A.2 (punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado), A.3 (punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunni con disabilità) e A.4, (punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tec-

nico pratico), a ciascuno dei quali è attribuito un massimo di 10 punti. Ogni valutazione dei titoli di accesso è stata dunque condotta *iuxta propria principia*, rispetto al previgente, indistinto «Titolo di studio; Titolo di abilitazione o di idoneità specifico per l'accesso al concorso».

La differenziazione è peraltro ribadita al seguente punto B (punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso), ove si distingue opportunamente tra i titoli specificamente valutabili nelle distinte procedure concorsuali (punti B.1, B.2, B. 3, B.4<sup>10</sup>) e titoli invece valutabili in ogni procedura concorsuale (punto B.5).

### Quale modello di insegnante? I titoli valorizzati

In linea generale, balza agli occhi la valorizzazione di titoli, per così dire, «pesanti», il cui conseguimento non è subordinato alla mera disponibilità economica e alle leggi di un mercato, verrebbe da dire, simoniaco.

La valutazione dei titoli di abilitazione ordinamentali (SSIS, TFA, SFP, etc.: la disposizione, generale e astratta, riconosce i titoli in base alle caratteristiche, in ossequio non solo ai principi della buona legislazione, ma prevenendo il possibile contenzioso in sede europea) passa da 1.50 a 5 punti e il *bonus* è spendibile in ciascuna delle procedure concorsuali: una abilitato col massimo dei voti, dunque, ha già un tesoro di 10 punti; sono valorizzate le certificazioni linguistiche di almeno livello C1 (e ogni candidato può dichiarare la certificazione massima in ciascuna delle lingue straniere), rilasciata esclusivamente dagli Enti ricompresi nell'elenco Miur, che nel 2012 non erano valutate; la valutazione del dottorato di ricerca e delle attività da ricercatore (con una puntuale ricognizione della normativa di riferimento: ad essere riconosciuti e valutati sono solo quei

titoli) passa da 3 a 5 punti e diventa valutabile anche l'abilitazione scientifica nazionale a docente universitario di I o II fascia; nell'ambito della scuola primaria e dell'infanzia non solo sono valorizzate (ed è una conferma) le lauree triennali o magistrali che costituiscono titolo di accesso all'abilitazione in lingua inglese (con l'avvertenza che il punto B.1.2 e il punto B.5.2 vanno sommati tra loro: per un totale di 4 punti), ma è riconosciuta anche la differenza tra le specializzazioni Agazzi, Montessori, Piz-

6. Decreto Legge 28 agosto 2000, n. 240 recante «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 e successive modificazioni, nel richiamare l'art. 3 del D.M. 24/11/1998, ha conferito valore di disposizione legislativa al principio, contenuto nello stesso D.M. 24/11/1998, in forza del quale «Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari».

7. Adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 81, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e II grado».

8. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308 recante «Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di Istituito, in applicazione del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni».

9. La leggibilità e l'applicabilità delle norme è alla base della stesura del «buon diritto». Come sarà evidenziato in seguito, non tutte le zone della tabella rispondono ai connotati di immediata applicabilità, e necessitano di una ulteriore attività di chiarimento. Ma, rispetto al passato, la nebbia è decisamente inferiore.

10. Quest'ultimo dedicato alla valutazione dei titoli artistici per le classi di concorso di Tecniche della danza A - 57 e A - 58, di Strumento musicale A - 55 e A - 56; di Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza A - 59; di Tecnologie musicali A - 63. La valutazione dei titoli artistici, invece, non è prevista per le classi di concorso A - 30 e A - 31, Musica nella scuola secondaria di I e II grado, sulla base di una tradizione piuttosto discutibile.

zighi (non presente nella Tabella 2012, e subordinata alla possibilità di dichiarare un solo titolo in altre tabelle); permane la valutazione del titolo sul sostegno, considerato un arricchimento per tutti i docenti curricolari.

Non sono state invece ricomprese le varie “certificazioni” informatiche, protagoniste in questi anni di una variegata offerta da parte di soggetti disparati. E a buona ragione. Mentre infatti per quanto concerne le certificazioni in lingua straniera il Miur è riuscito non solo a fornire dei requisiti precisi delle certificazioni linguistiche, ma a delimitare con criteri oggettivi (il riconoscimento da parte dello Stato “madrelingua”) la platea dei soggetti accreditati a rilasciarle<sup>11</sup>, nulla di paragonabile è al momento previsto, né prevedibile, per le cosiddette TIC: che diverranno pienamente valutabili quando uno standard preciso sulle TIC applicate alla didattica consentirà di fare ordine in un mercato esuberante.

In linea generale, è dunque favorito, per così dire, il docente abilitato con percorsi ordinamentali, con esperienze riconosciute di tipo universitario, con una preparazione in lingua straniera (particolarmente accentuata la competenza in inglese per gli insegnanti di primaria ed infanzia) e in grado di affrontare, professionalmente, il tema dei bisogni educativi speciali: senza dimenticare il *favor* assegnato all’esperienza maturata.

### I nodi critici della valutazione del servizio

Novità discussa del concorso 2016 è la valutazione del servizio. Il principio del *favor* da assegnare a soggetti con specifica esperienza, pur non avendo alcun riconoscimento di rango costituzionale, è stato, a lungo utilizzato, nella pubblica amministrazione, come deroga ai concorsi per titoli ed esami attraverso la predisposi-

zione di procedure cosiddette “riservate”. Si è a lungo proceduto per via legislativa su singole istanze, sino alla modifica introdotta al 165/2001<sup>12</sup> in occasione della L. 228/2012<sup>13</sup>, che rende permanente, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di prevedere, nei bandi concorsuali, una riserva di posti «nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi» per soggetti con almeno tre anni di servizio a tempo determinato o, alternativamente, l’attribuzione agli stessi di uno specifico punteggio<sup>14</sup>.

Quanto alla costituzionalità della norma, l’art. 51 Cost. stabilisce che «tutti i cittadini dell’uno o dell’altro

nesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»; l’art. 97 che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Ora, mentre il giudice costituzionale è stato particolarmente rigoroso nel sanzionare forme di restrizione tali da prefigurare un ingiustificato privilegio a favore dei dipendenti interni<sup>15</sup>, ha invece ritenuto ragionevole e conforme ai principi della carta fondamentale la valorizzazione dell’esperienza quale requisito professionale<sup>16</sup>. Non a caso,

11. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889.

12. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni.

13. Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», comma 401.

14. «Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato in tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando».

15. Vedi Sentenza n. 194/2002, presidente Vari, redattore Capotosti, che dichiara «l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale)»: «La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe ha ad oggetto l’art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), il quale - con il comma 1 lettere a), b) e c) - ha modificato i commi 205, 206 e 207 dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che disciplinano la copertura del 70 dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell’amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori, e con il comma 2 ha fatto salvi gli atti e i procedimenti già adottati... L’art. 22, comma 1 lettera a), della legge n. 133 del 1999, nel riformulare il comma 205 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995, non ha però reso la norma conforme a questi principi. Ed infatti, anche se ha escluso che la totalità dei posti vacanti nelle dotazioni organiche delle varie qualifiche prese in considerazione sia attribuita all’esito di corsi di formazione professionale, ai quali sono abilitati ad accedere soltanto i dipendenti dell’amministrazione, riserva tuttavia ancora ad essi la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principi enunciati. Né, oltre tutto, all’epoca risultava bandito il concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali “da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori”, e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare “gli effetti distorsivi” che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), attraverso forme di surrettizia reintroduzione dell’ormai superato sistema delle carriere, in contrasto con il canone del buon andamento dell’amministrazione (sentenza n. 333 del 1993)».

16. Sentenza 141/1999, presidente Granata, redattore Zagrebelsky: «Ma non costituisce motivo di ingiustificata preferenza la rilevanza data, ai fini dell’assunzione, alla pregressa attività svolta nel settore dell’amministrazione cui si riferiscono i posti messi a concorso e ciò indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, pubblicistico o privatistico, che abbia in passato legato i lavoratori all’amministrazione stessa. Può ritenersi senz’altro conforme all’interesse pubblico che precedenti esperienze non vadano perdute e anzi che

la norma citata si dimostra attenta da un lato a stabilire due criteri alternativi (o si valuta una quota di riserva, o si valuta il servizio), dall'altro a porre un «tetto» massimo ragionevole («non più del quaranta per cento»).

Si tratta, beninteso, di una «facoltà» stabilita dalla norma citata, e non di un obbligo, introdotto, invece, per il concorso docenti 2016 da una precisa disposizione della L. 107/2015. L'art. 1 comma 114 lettera b) prescrive, limitatamente al bando in parola, la valutazione del «servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado». Alla tabella titoli è spettato non solo quantificare il punteggio da assegnare (fissato in 0,7 punti per anno), ma anche qualificare quali fossero i servizi valutabili.

Il dettato normativo, infatti, se riportato letteralmente nella tabella, si sarebbe esposto ad almeno due profili di illegittimità. Il primo, rispetto alla configurazione del sistema educativo di istruzione e formazione professionale, così come delineato dal Dlgs 226/2005, che prevede l'inclusione non solo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, ma anche dei centri di formazione professionale che erogano i corsi in cosiddetto «diritto dovere», corsi che dovrebbero avvalersi di personale abilitato all'insegnamento o comunque di titoli di studio validi per l'accesso ai percorsi di abilitazione, secondo la tabella di confluenza approvata in sede di Conferenza Unificata<sup>17</sup>.

Il secondo, rispetto ai principi generali desumibili dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea, che impone la mancanza di discriminazione tra lavoratori in ambito comunitario. Entrambi i punti sono stati pertanto accolti nella tabella titoli, che al punto D.1.1 prevede la valutazione del «ser-

vizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto o classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo per ciascun anno scolastico non inferiore a 180 giorni».

Manca invece il consueto riferimento alla valutabilità di «anno di servizio intero» ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. 124/1999<sup>18</sup>, privilegiando dunque, allo stato degli atti e salvo diversa interpretazione dell'amministrazione, il dato meramente numerico: eppure, il testo della L. 107/2015 difficilmente può essere considerato innovativo rispetto a una norma di interpretazione autentica del Testo Unico, l'art. 489, che ha una portata generale, visto che rimanda per l'appunto ai riconoscimenti del servizio svolto, di ruolo e non di ruolo<sup>19</sup>.

Restano al momento indefinite due questioni. E' palese la necessità di integrare, a livello ermeneutico, la dizione «a tempo determinato» sotto almeno due profili sostanziali. In primo luogo, se detta previsione appare tautologica per il personale docente assunto già dallo Stato con contratto a tempo indeterminato, escluso come è noto dalla procedura concorsuale, ciò non di meno non può non essere considerato come pienamente dichiarabile il servizio prestato, a tempo indeterminato, nelle istituzioni

scolastiche paritarie o nei citati centri Iefp, trattandosi, in caso contrario, di una evidente discriminazione non confortata da alcun principio di ragionevolezza. Del pari, non può essere condotta alcuna discriminazione sulla base non del servizio svolto, ma delle forme di assunzione previste dai CCNL stipulati da associazioni di scuole paritarie o dal comparto formazione professionale, che non ricadono nella responsabilità del lavoratore, ma che, almeno nel primo caso, appaiono dovute a una colpevole disattenzione del legislatore, che non ha chiuso, ad oggi, le maglie delle formule contrattuali previste ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

In ambedue i casi citati, è opportuno che i candidati precisino, nello spazio predisposto, qualsiasi siano in corso d'opera gli orientamenti politico-amministrativi, la natura effettiva del servizio svolto.

la legge, come assai frequentemente avviene, preveda per esse una particolare considerazione. Ciò che vale, naturalmente, fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nella amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione. Ma ciò non accade nella specie. La riserva è fissata nella misura del cinquanta per cento dei posti disponibili»

17. Intesa del 16 dicembre 2010 « riguardando l'adozione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies* della legge 2 aprile 2007, n. 40».

18. Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» e successive modificazioni, art. 11 comma 14: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».

19. «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».